



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza

Ristampa integrale di febbraio 2017

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DESTINATARI.....	4
3.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
4.	FREQUENZA E TERMINI DI INVIO.....	6
5.	VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI.....	7
6.	STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE.....	8
7.	SEZIONE 1: SINGOLA LINEA DI CREDITO	9
8.	SEZIONE 2: SINGOLA GARANZIA REALE	13
9.	SEZIONE 3: SINGOLA GARANZIA NON REALE	17

1. PREMESSA

La presente segnalazione intende raccogliere informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

L'introduzione di tale segnalazione intende facilitare la disponibilità a livello informatizzato di dati di dettaglio sulle sofferenze presso gli intermediari, anche al fine di stimolare lo sviluppo in Italia di un mercato delle partite anomale, il cui presupposto è anche la capacità delle banche di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti un adeguato e affidabile set informativo. Essa risponde anche a uno specifico interesse per la conduzione dell'attività di vigilanza, in considerazione della necessità di stimolare gli intermediari a migliorare l'attività di gestione delle partite deteriorate e a verificarne i progressi.

2. DESTINATARI

Sono tenuti all'invio della segnalazione:

- a) su base consolidata, la società capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'Albo di cui all'art. 64 del TUB, l'impresa di riferimento come definita dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 o la singola banca ⁽¹⁾;
- b) su base individuale, la banca autorizzata in Italia iscritta nell'Albo di cui all'art. 13 del TUB non facente parte di un gruppo bancario. Sono escluse dall'invio della segnalazione le succursali delle banche comunitarie stabilite in Italia.

¹ Con il termine "singola banca" ci si riferisce alla banca non appartenente ad un gruppo bancario che controlli, congiuntamente ad altri soggetti ed in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione ha per oggetto informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

Sono in particolare oggetto di segnalazione le sole sofferenze lorde (al lordo anche degli stralci parziali) riconducibili a controparti residenti in Italia e di ammontare superiore a 100.000 euro alla data di segnalazione. La soglia di importo deve essere intesa a livello consolidato.

La segnalazione si riferisce alle sole esposizioni per cassa.

La segnalazione deve indicare la componente del gruppo a cui si riferisce l'esposizione del soggetto.

Le controparti italiane affidate da componenti estere del gruppo bancario devono essere, di norma, incluse nella segnalazione. L'inclusione è resa facoltativa in ragione di vincoli normativi presenti in alcuni paesi. Gli intermediari sono tenuti a precisare se intendono avvalersi di tale opzione.

La struttura della segnalazione prevede tre livelli di informazioni:

- singola linea di credito: raccoglie tutte le informazioni più rilevanti a livello di singola linea di credito, quali ad esempio l'anzianità del rapporto, la durata, il numero e la tipologia di garanzie che assistono la linea;
- singola garanzia reale: raccoglie le informazioni più significative per ogni singola garanzia reale che assiste ciascuna linea di credito, quali la tipologia, la localizzazione geografica, la valutazione più recente, la metodologia usata (es. riferimento a transazioni di mercato comparabili o a modelli di stima) e la data dell'ultima valutazione, il grado del privilegio (es. ipoteca di primo grado o di grado superiore), lo stato della procedura di recupero;
- singola garanzia non reale: raccoglie le informazioni rilevanti sulle garanzie personali che assistono la linea di credito, quali il tipo di garante (es. banca, Confidi, persona fisica), il suo status (soggetto in bonis o deteriorato), l'ammontare garantito.

4. FREQUENZA E TERMINI DI INVIO

La segnalazione ha periodicità semestrale (date di riferimento 31 dicembre e 30 giugno) e deve pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alle date di riferimento.

5. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Gli importi oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando i tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici ⁽²⁾.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

² Reuter, Telerate, ecc..

6. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione si articola in tre sezioni informative, relative rispettivamente alle singole linee di credito e alle garanzie reali e non reali che le assistono.

Per ogni sezione informativa la chiave identificativa è rappresentata dal codice identificativo (ID) della linea di credito, che rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario (o della banca individuale), e dall'identificativo strumento, che rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento (o forma tecnica) che concorre a formare la linea di credito all'interno del gruppo bancario (o della banca individuale).

Per i casi in cui non vi siano informazioni da segnalare, occorre compilare convenzionalmente la voce relativa alla segnalazione negativa (sezione I, linea di credito) con il valore 1.

7. SEZIONE 1: SINGOLA LINEA DI CREDITO

Identificativo linea di credito

Rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante. In caso di oggettive difficoltà, l'identificativo della linea di credito può assumere il medesimo valore segnalato per l'identificativo strumento.

Identificativo Strumento³

Rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che individua la forma tecnica del rapporto, all'interno del gruppo bancario o della banca individuale segnalante.

Codice censito

Codice identificativo del soggetto intestatario di posizioni di rischio censito nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia (cfr. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

Ente componente

Codice identificativo dell'ente componente del gruppo bancario (codice censito nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia).

Prestito Sindacato

Informativa relativa all'appartenenza della linea di credito in oggetto ad un "prestito in pool".

Elenco dei valori:

- Si
- No

Stato di classificazione

Va rilevata la categoria di deterioramento conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

Elenco dei valori:

- Sofferenze

Esposizione oggetto di forbearance

Va rilevata la presenza di concessioni conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

Elenco dei valori:

³ Lo strumento può, insieme ad altri strumenti, concorrere alla rappresentazione di una singola linea di credito (es. fido promiscuo). Viceversa, più linee di credito possono concorrere alla rappresentazione di un singolo strumento (es. operazione salvo buon fine gestite contabilmente mediante utilizzo di conto corrente ordinario).

- Si
- No

Metodo di calcolo delle attività ponderate per il rischio

Metodologia applicata allo strumento in oggetto ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio. In caso di presenza di tranches dello stesso strumento cui si applicano metodi diversi, andrà segnalato convenzionalmente il metodo di calcolo che copre la quota più elevata dello strumento. Il metodo di calcolo da indicare è quello ante CRM.

Elenco dei valori:

- Metodologia Standard
- Modello interno

Tipologia strumento

Tipologia di contratto che rappresenta lo strumento in oggetto.

Elenco dei valori:

- Depositi
- Conti correnti
- Carte di credito
- Prestiti rotativi diversi da carte di credito e da c/c
- Pronti contro termine e riporti
- Crediti commerciali e anticipazioni
- Leasing Finanziario
- Mutui
- Altri finanziamenti
- Derivati su credito (in caso sia di garanzia finanziaria, sia di garanzia non finanziaria)
- Derivati diversi dai derivati su credito (derivati finanziari)
- Altri conti attivi/ passivi

Tasso di interesse effettivo (alla data di classificazione a sofferenza)

Il tasso di interesse effettivo è il tasso utilizzato ai fini di bilancio, alla data di riferimento della segnalazione, per il calcolo del valore contabile delle sofferenze.

Data di prima classificazione a default

Data nella quale il debitore è stato classificato per la prima volta a default (limitatamente all'ultimo ciclo di default). In presenza di oggettive difficoltà e per le posizioni classificate in uno stato di default anteriormente al 1° gennaio 2004, è consentito segnalare in via convenzionale come data di ingresso in default il 31 gennaio 2004.

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a default

Esposizione lorda complessiva alla prima data di classificazione a default (limitatamente all'ultimo ciclo di default).

Data di prima classificazione a sofferenza

Data nella quale il debitore è stato classificato a sofferenza.

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a sofferenza

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a sofferenza. Nel caso dell'acquisto di crediti già deteriorati (diversi da quelli acquistati da altri intermediari dello stesso gruppo bancario) deve essere segnalato il relativo valore iscritto nel bilancio dell'acquirente in sede di acquisto (al netto di eventuali successive cancellazioni parziali). Si precisa che in questo ultimo caso, la soglia di rilevazione deve essere calcolata facendo riferimento al prezzo di acquisto.

Esposizione complessiva lorda

Valore di bilancio corrente riferibile allo strumento in oggetto (comprensivo di interessi maturati e non riscossi) al lordo delle rettifiche di valore ma al netto delle cancellazioni parziali.

Cancellazioni parziali

Cancellazioni parziali cumulate relative alla quota parte riferibile allo strumento in oggetto che la banca non ritiene più recuperabile.

In caso di controparte con più strumenti collegati, si richiede di segnalare anche gli strumenti oggetto di cancellazione integrale.

Rettifiche di valore su credito

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore su credito associate allo strumento.

Esposizione complessiva netta

Ammontare complessivo al netto di perdite/stralci e rettifiche di valore.

Stato della procedura di recupero

Azione intrapresa alla data di segnalazione inerente al processo di recupero dell'esposizione creditizia.

Elenco dei valori:

- nessuna azione formale
- lettera formale
- negoziazione piano di rientro
- piano di rientro in atto
- avvio procedure legali⁴
- fase di definizione delle procedure legali⁵

⁴ Per avvio delle procedure legali si intende la fase immediatamente successiva all'invio della lettera formale di diffida, che viene avviata qualora la diffida di pagamento non abbia dato esito positivo; tale fase coincide generalmente con la richiesta di decreto ingiuntivo e con la notifica di un atto di precetto.

⁵ Per definizione delle procedure di recupero si intende, ad esempio, la richiesta di pignoramento dei beni.

- fase di esecuzione delle procedure legali⁶
- in attesa di riscossione⁷

Tipologia della procedura di recupero⁸

Tipologia della procedura di recupero (giudiziale o stragiudiziale) in atto alla data di segnalazione.

Elenco dei valori:

- Fallimento
- Liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa
- Concordato preventivo
- Concordato fallimentare
- Liquidazione volontaria
- Procedure previste per i soggetti non fallibili
- Altro⁹
- Procedure stragiudiziali
- Non applicabile

In presenza di più procedure di recupero nei confronti dello stesso soggetto, il valore da segnalare va riferito alla procedura che presenta la più elevata esposizione lorda.

Data Fallimento¹⁰

Data della dichiarazione di fallimento (eventuale).

Tribunale¹¹

Località (provincia) del tribunale responsabile della procedura (eventuale).

⁶ Per esecuzione delle procedure di recupero si intende, ad esempio, la fase che intercorre tra l'ottenimento del pignoramento e la vendita del bene.

⁷ La fase successiva alla vendita del bene andrà segnalata come in attesa di riscossione; convenzionalmente andrà segnalata sotto questa categoria anche l'eventuale pignoramento dello stipendio.

⁸ Si richiede coerenza tra le variabili “stato della procedura di recupero” e “tipologia della procedura di recupero”. In particolare ci si attende che quando la variabile “tipologia della procedura di recupero” è segnalata con un valore diverso da “non applicabile”, la variabile “stato della procedura di recupero” non sia segnalata con i valori “nessuna azione formale”, o “lettera formale”. La variabile “stato della procedura” prescinde dall’azione individuale dell’intermediario: in caso di svolgimento della procedura di fallimento, ad esempio, anche se attivata su istanza di un altro soggetto, ci si attende che vengano segnalate alternativamente le opzioni “fase di definizione delle procedure legali”, “fase di esecuzione delle procedure legali” o “in attesa di riscossione”.

⁹ Il valore “altro” si intende come categoria residuale delle procedure concorsuali. In caso di assenza di procedura sia concorsuale sia stragiudiziale, va indicato il valore “non applicabile”. Nel valore “altro” vanno segnalate anche le amministrazioni straordinarie. Queste ultime devono essere convenzionalmente classificate nell’ambito della variabile “stato della procedura di recupero” come in “fase di definizione delle procedure legali” o in “fase di esecuzione delle procedure legali” in relazione al livello di avanzamento della procedura.

¹⁰ Sono considerate ammissibili date di fallimento successive alla data di riferimento della segnalazione.

¹¹ La variabile “tribunale” va necessariamente segnalata in caso di tipologie di recupero che presuppongono la sua presenza (es. “fallimento”, “concordato preventivo”, “concordato fallimentare”, “liquidazione giudiziale o coatta amministrativa”).

8. SEZIONE 2: SINGOLA GARANZIA REALE

Identificativo linea di credito

Rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante. In caso di oggettive difficoltà, l'identificativo della linea di credito può assumere il medesimo valore segnalato per l'identificativo strumento.

Identificativo Strumento¹²

Rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che individua la forma tecnica del rapporto, all'interno del gruppo bancario o della banca individuale segnalante.

Identificativo Garanzia reale

Codice identificativo univoco della garanzia reale all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Grado di ipoteca o privilegio¹³

Priorità di soddisfacimento dei diritti sulla garanzia da parte della linea di credito segnalata.

Elenco valori:

- 1
- > 1
- Leasing
- Non applicabile

Stima esposizioni antergate rispetto alla linea di credito

Stima delle esposizioni creditizie con una priorità più elevata rispetto alla linea di credito. Il campo è opzionale.

Localizzazione del collateral Real estate

Elenco valori:

- Collateral che non è localizzato in uno Stato Membro (Stato)
- Collateral localizzato in uno Stato Membro diverso dall'Italia (NUTS3)
- Collateral localizzato in Italia (Comune)
- Non applicabile (in caso di collateral non real estate)

¹² Lo strumento può, insieme ad altri strumenti, concorrere alla rappresentazione di una singola linea di credito (es. fido promiscuo). Viceversa, più linee di credito possono concorrere alla rappresentazione di un singolo strumento (es. operazione salvo buon fine gestite contabilmente mediante utilizzo di conto corrente ordinario).

¹³ Il valore "non applicabile" si considera residuale. La variabile "grado di ipoteca" mira ad accertare il privilegio sostanziale sulla garanzia reale. In caso di pegno, ad esempio, ci si attende che venga segnalato grado di ipoteca pari a 1. Allo stesso modo, se un intermediario detiene il secondo grado di ipoteca su un bene e il primo grado è stato già rimborsato ed estinto (o fa capo a un altro intermediario appartenente allo stesso gruppo bancario), ci si attende che venga segnalato grado di ipoteca pari a 1.

Tipologia della garanzia reale

Tipologia di garanzia reale.

Elenco valori:

- Immobiliare: residenziale
- Immobiliare: commerciale
- Immobiliare: industriale
- Immobiliare: terreni
- Immobiliare: altro
- Beni strumentali: industriale
- Beni strumentali: settore automobilistico
- Beni strumentali: aviazione
- Beni strumentali: navigazione
- Liquidità
- Azioni
- Titoli obbligazionari
- Commodities
- Altri strumenti finanziari
- Altre garanzie reali

Quota ipotecata

Quota parte del bene a garanzia di proprietà del datore di ipoteca, anche se diverso dal debitore, in caso di proprietà condivisa. Qualora il bene sia di un unico proprietario la quota indicata deve essere pari a 10000.

Tipo di diritto¹⁴

Tipologia di diritto oggetto di ipoteca.

Elenco valori:

- Piena proprietà
- Nuda proprietà
- Usufrutto
- Altro
- Non applicabile

Valore della garanzia reale

Ultima valutazione disponibile della garanzia reale al fair value. In presenza di una pluralità di beni che sono a garanzia della stessa linea di credito è possibile fare un'unica segnalazione come se si trattasse di un unico bene a garanzia (cfr. successivo campo "Pool di beni"); per attivare tale facoltà è necessario che tutti i beni abbiano lo stesso livello di privilegio.

Esposizione assistita da garanzia reale

Ammontare dell'esposizione contrattualmente garantita.

¹⁴ Il leasing è equiparabile alla piena proprietà e va segnalato di conseguenza.

Pool di beni

Presenza di una pluralità di beni che sono a garanzia della stessa linea di credito, segnalati come se si trattasse di un unico bene a garanzia.

Elenco valori:

- Si
- No

Valore pro-quota della garanzia reale

Valore della garanzia reale aggredibile dall'intermediario in caso di pool. Nel caso di prestito non sindacato va indicato il valore complessivo del bene a garanzia.

Data di perizia¹⁵

Data di effettuazione della perizia più recente. Per perizia si intende un'asseverazione da parte di un soggetto esterno o interno all'intermediario.

In caso di aggiornamento periodico del valore dell'immobile su base statistica in considerazione dell'andamento del mercato di riferimento (es. immobiliare), la data va riferita rifletta all'ultima valutazione analitica da parte di un soggetto esterno o interno all'intermediario.

In caso di asta: valore base dell'ultima asta

Valore di partenza dell'ultima asta effettuata sul bene in garanzia. Nel caso di credito in pool, va indicato il valore complessivo del bene a garanzia.

Tipologia di valutazione¹⁶

Tipologia di valutazione sul bene a garanzia.

Elenco valori:

- Stima della controparte
- Valutazione del creditore
- Valutazione di una terza parte
- Altro tipo di valutazione¹⁷
- Non applicabile

¹⁵ Sono considerate ammissibili date di perizia successive alla data di riferimento della segnalazione.

¹⁶ Una perizia di tipo immobiliare, segnalata all'interno della variabile "modalità di valutazione" come "relazione dell'esperto", andrà censita nella variabile "tipologia di valutazione" alternativamente come: "stima della controparte", "valutazione del creditore" o "valutazione di una terza parte", a seconda del soggetto che ha redatto la relazione.

¹⁷ Le esposizioni segnalate all'interno della variabile "modalità di valutazione" come "Indicizzazione/parametri di mercato", "mercato quotato", "mercato OTC", "modello", "Altro" vanno segnalate all'interno della variabile "tipologia di valutazione" come "altro tipo di valutazione".

Modalità di valutazione¹⁸

Modalità di valutazione del bene a garanzia.

Elenco valori:

- Mercato quotato
- Mercato OTC
- Indicizzazione/Parametri di mercato
- Modello
- Relazione dell'esperto
- Altro
- Non applicabile

Visita in-loco

In caso di bene immobiliare, presenza/assenza di visita in loco nella fase di perizia.

Elenco valori:

- Sì
- No
- Non applicabile

Stato di escussione della garanzia reale

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia.

Elenco valori:

- Nessuna azione o lettera formale
- In attesa di pignoramento
- In attesa di vendita del bene
- In attesa dell'incasso

Numero di aste deserte (in caso di asta)

Numero di aste andate deserte.

Data della prima asta (in caso di asta)¹⁹

Data in cui si è tenuta la prima asta per la vendita della garanzia reale.

¹⁸ Si precisa che qualora dopo la perizia effettuata in fase di concessione del credito sia stata effettuata una nuova valutazione da parte di un esperto, la modalità di valutazione da indicare è "relazione dell'esperto" anche nei casi in cui sia stato successivamente effettuato un aggiornamento sulla base di indicizzazioni a parametri di mercato. Andrà conseguentemente segnalato come modalità di valutazione il valore "indicizzazione/parametri di mercato" solo nel caso in cui non siano stati effettuati aggiornamenti della perizia effettuata in fase di concessione diversi da quelli statistici. Per ciò che concerne il fair value della garanzia, invece, l'intermediario dovrà segnalare l'ultimo valore disponibile, considerando anche l'eventuale rivalutazione statistica.

¹⁹ Sono considerate ammissibili date della prima asta successive alla data di riferimento della segnalazione.

9. SEZIONE 3: SINGOLA GARANZIA NON REALE

Identificativo linea di credito

Rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante. In caso di oggettive difficoltà, l'identificativo della linea di credito può assumere il medesimo valore segnalato per l'identificativo strumento.

Identificativo Strumento²⁰

Rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che individua la forma tecnica del rapporto, all'interno del gruppo bancario o della banca individuale segnalante.

Valore della Garanzia non reale

Valore contrattuale della garanzia.

Esposizione assistita da garanzia non reale

Ammontare dell'esposizione contrattualmente garantita.

Codice Censito del garante

Codice identificativo del soggetto intestatario di posizioni di rischio censito nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia (cfr. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

Tipologia di garanzia

Tipologia della garanzia a seconda del tipo di garante.

Elenco valori:

- Garanzia da Amministrazioni centrali o settore pubblico
- Garanzia da banche
- Garanzia da intermediari finanziari: Confidi
- Garanzia da intermediari finanziari: Altro
- Garanzia da società non finanziarie
- Altre garanzie personali
- Altro

Stato di escussione della garanzia

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia. Informazione è opzionale.

²⁰ Lo strumento può, insieme ad altri strumenti, concorrere alla rappresentazione di una singola linea di credito (es. fido promiscuo). Viceversa, più linee di credito possono concorrere alla rappresentazione di un singolo strumento (es. operazione salvo buon fine gestite contabilmente mediante utilizzo di conto corrente ordinario).

Elenco valori:

- Nessuna azione o lettera formale
- In attesa dell'incasso
- Non disponibile

Stato di classificazione del garante (in caso di garante cliente della banca)

Va rilevata la categoria di deterioramento conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

Elenco dei valori:

- Esposizioni non deteriorate
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
- Inadempienze probabili
- Sofferenze
- Non applicabile

Oggetto di forborne

Va rilevata la presenza di concessioni conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. L'informazione è richiesta per i garanti che sono anche affidati dall'intermediario. Nel caso in cui il garante presenti esposizioni forborne e non forborne deve essere utilizzato un criterio di prevalenza.

Elenco valori:

- Sì
- No
- Non applicabile

Classe di rating del garante

Classe di rating attribuita al garante da un'agenzia di rating indipendente. L'informazione è opzionale.

Elenco valori:

- AAA
- AA
- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- D
- Non applicabile (per garanti non soggetti a rating)
- Non disponibile

Probabilità di default

Probabilità di default associata al garante, in conformità con l'art. 178 CRR. Tale voce è prevista per gli intermediari con modello interno validato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito limitatamente ai portafogli IRB. L'informazione è opzionale.

Stima del patrimonio libero

Valore attuale di eventuali recuperi stimati dalla liquidazione delle attività non impegnate del garante. L'informazione è opzionale.